



INDICE

1. Scopo ed entrata in vigore	2
2. Campo di applicazione	2
3. Termini e definizioni	2
4. Responsabilità	5
5. Controllo del regolamento	5
6. Iter di Verifica	5
6.1 Generalità	5
6.2 Tipologie di Verifica EPD	5
6.3 Richiesta di Verifica / Certificazione EPD	6
6.4 Modalità di svolgimento degli audit e programma di audit	6
6.5 Iter di Verifica / Certificazione	6
6.5.1 Avvio dell'iter di Verifica / Certificazione	7
6.5.2 Eventuale visita preliminare (pre-audit)	7
6.5.3 Audit di 1° stadio	7
6.5.4 Audit di 2° stadio	7
6.5.5 Emissione della Dichiarazione di Convalida	8
6.5.6 Audit periodici di sorveglianza	9
6.5.7 Rinnovo della certificazione	9
6.5.8 Modifiche al sistema/prodotto o processo certificato	10
6.5.9 Audit non programmati/supplementari	10
7. Modalità di riferimento alla certificazione, uso del certificato e del marchio	10
8. Sospensione della certificazione	10
9. Ritiro/annullamento della certificazione	10
10. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate	10
11. Modifiche alle regole del sistema di certificazione	11
12. Prescrizioni particolari per organizzazioni con EPD già certificate da altro organismo	11
13. Riservatezza	11
14. Ricorsi (o Appelli)	11
15. Reclami nei confronti di TÜV Italia	11
16. Contenziosi	11
17. Condizioni economiche	11

Descrizione della revisione	Modifiche al paragrafo 3 – Aggiornamento riferimenti legislativi Modifiche al paragrafo 6.5.4 e 6.5.5. – recepimento commenti di Accredia
-----------------------------	--

	Reparto	Data	Nome	Firma
Preparazione :	CT EPD	2022-08-08	Caterina Prandi	<i>Documento privo di firme in quanto approvato nel sistema di gestione digitale di TÜV Italia Srl</i>
Verifica :	TQ&M	2022-08-08	Stefano Parini	
Approvazione :	RQA	2022-08-08	Luca Boniardi	



1. Scopo ed entrata in vigore

Scopo di questo documento è integrare il Regolamento Generale per le Certificazioni di Prodotto (RPRD) adottato da TÜV Italia Srl (nel seguito denominata TÜV Italia) per le attività di certificazione di prodotto in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 al fine di specificare alcune regole particolari applicabili alle attività di verifica delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto redatte secondo la ISO 14025 nell'ambito del Programma "EPD® International System".

2. Campo di applicazione

Questo regolamento si applica alle attività di verifica delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto nell'ambito del Programma Internazionale EPD® sotto accreditamento ACCREDIA.

Il Programma Internazionale EPD® è un programma di comunicazione di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto secondo la norma ISO 14025. L'operatore del programma è l'EPD International AB, parte dello Swedish Environmental Management Council. I requisiti generali del programma EPD sono definiti nel documento "General Programme Instructions for the International EPD System" (GPI).

Il Programma EPD consente alle organizzazioni di utilizzare il marchio EPD® sui loro prodotti a patto che le stesse rendano disponibile al pubblico sul portale www.environdec.com una Dichiarazione Ambientale verificata da un Organismo di Verifica, oppure emessa dall'Organizzazione stessa in seguito all'ottenimento della certificazione EPD di processo, sempre rilasciata da un Organismo di Verifica.

ACCREDIA è in Italia l'ente riconosciuto da EPD International per rilasciare l'accreditamento agli Organismi di Verifica che intendono operare nell'ambito delle verifiche EPD.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso alle attività di verifica EPD non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di organizzazioni già certificate.

Esso non pregiudica l'applicabilità di altri regolamenti inerenti ulteriori schemi certificativi per cui l'organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.

3. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo ai seguenti documenti e norme:

- General Programme Instructions for the International EPD® System
- UNI EN ISO 14040:2021 Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento
- UNI EN ISO 14044:2021 Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida
- Circolare Informativa DC N° 27/2022 - Disposizioni in merito all'accreditamento per gli schemi EPD International ed EPD Italy
- UNI EN ISO 14025:2010 Dichiarazioni ambientali di tipo III. Principi e Procedure

Si richiamano in particolare i seguenti termini e definizioni:

LCA: Life Cycle Assessment – Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto.

PCR: Product Category Rule – Regola della categoria di prodotto Serie di regole, requisiti e linee guida specifici per lo sviluppo di dichiarazioni ambientali di Tipo III per una o più categorie di prodotto.

CPC: Central Product Classification – Classificazione Centralizzata di Prodotto – codifica internazionale utilizzata dalle Nazioni Unite (UN) per classificare i prodotti



Categoria di Prodotto: Raggruppamento di codici CPC come da Allegato 1 alla Circolare ACCREDIA 16/2015

EPD: Environmental Product Declaration – Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III – dichiarazione che fornisce dati ambientali quantificati utilizzando parametri predeterminati e, dove pertinenti, informazioni ambientali aggiuntive

EPD Process: assieme di attività all'interno di un'organizzazione gestite in modo sistematico e metodico con l'obiettivo finale di produrre una Dichiarazione Ambientale di Prodotto

EPD GPI: EPG General Programme Instructions – Istruzioni generali del programma EPD® International System.

Si riportano inoltre di seguito informazioni di carattere generale sulla tipologia di rilievi oggetto di registrazione e sulla relativa modalità di gestione.



	Entro 15 giorni di calendario EPD Owner → Auditor		Entro 90 giorni di calendario EPD Owner → Auditor		Entro 120 giorni di calendario Certification body/Auditor → EPD Owner	
	Product EPD	Process EPD	Product EPD	Process EPD	Product EPD	Process EPD
Non conformità maggiore (MaNC)	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione delle intenzioni di correzione 	<ul style="list-style-type: none"> Analisi delle cause Formulazione delle intenzioni di correzione Formulazione delle proposte di azioni correttive 	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione delle correzioni Invio delle relative evidenze / documenti revisionati 	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione delle correzioni Implementazione delle azioni correttive in coerenza con relativa analisi delle cause Invio delle relative evidenze / documenti revisionati 	<ul style="list-style-type: none"> Conduzione di un post-audit on-site o off-site (in funzione della natura delle NC) al fine di confermare l'efficacia delle correzioni apportate 	<ul style="list-style-type: none"> Conduzione di un post-audit on-site o off-site (in funzione della natura delle NC) al fine di confermare l'efficacia delle correzioni apportate e delle azioni correttive implementate
Non conformità minore (MiNC)	Process EPD <ul style="list-style-type: none"> Analisi delle cause Formulazione delle intenzioni di correzione Formulazione delle proposte di azioni correttive 		Process EPD <ul style="list-style-type: none"> <i>Non devono essere inviate evidenze: la valutazione dell'effettiva implementazione delle correzioni e delle azioni correttive sarà verificata nell'ambito del primo audit di sorveglianza successiva.</i> 		Process EPD <ul style="list-style-type: none"> <i>Attività di post-audit non applicabile: la valutazione dell'effettiva implementazione delle correzioni e delle azioni correttive sarà verificata nell'ambito del primo audit di sorveglianza successiva.</i> 	

Commenti / Opportunità di miglioramento (COM)

- Aspetti che potrebbero portare ad un miglioramento della EPD rispetto ad un requisito degli standard applicabili.
- Condizione di base per l'identificazione e la registrazione delle opportunità di miglioramento è che i requisiti degli standard per quanto riguarda l'elemento di processo siano stati soddisfatti, ma che ci sono ancora aree di potenziale miglioramento.
- L'implementazione da parte dell'Organizzazione è raccomandata.



4. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito web di TÜV Italia, il cui indirizzo è <https://www.tuvsud.com/it-it>

5. Controllo del regolamento

Il presente regolamento particolare è a disposizione degli interessati sul sito <https://www.tuvsud.com/it-it>

In ogni caso le organizzazioni possono richiederne copia.

Inoltre vale quanto riportato nel Regolamento Generale RPRD, par. 5.

6. Iter di Verifica

6.1 Generalità

Nel Regolamento sono definite le procedure specifiche e/o sostitutive, definite da TÜV Italia, per la Verifica EPD rispetto a quanto definito e descritto nel paragrafo 8 del Regolamento generale RPRD.

6.2 Tipologie di Verifica EPD

Sono possibili tre principali verifiche EPD:

Tipologia di verifica EPD	Descrizione
Pre-certificazione EPD di prodotto	Processo di verifica EPD sviluppate senza PCR di riferimento (in quanto assenti o scadute)
Verifica EPD di prodotto	Processo di verifica EPD standard (verifica esterna), possibile nel caso di EPD redatte sulla base di PCR in corso di validità
Certificazione del Processo EPD	Processo di verifica del sistema di gestione relativo alla raccolta dati e successiva elaborazione di studi LCA oltre che sul processo interno all'organizzazione di creazione e revisione di EPD

E' inoltre consentito sottoporre a verifica e certificazione tre tipologie di EPD di prodotto:

- *EPD completa*: incluse tutte le categorie di impatto
- *EPD "single issue/use"*: incentrata su una sola delle categorie di impatto
- *EPD di settore*: informazioni di carattere molteplice e coinvolgimento di molti siti nel processo produttivo; il prodotto da etichettare è realizzato in siti diversi; risulta necessario garantire che le procedure vengano introdotte ed applicate in tutti i siti. I prodotti inseriti in un EPD di settore devono essere studiati seguendo la stessa PCR e definendo la stessa unità funzionale o dichiarata.
- *EPD di un prodotto non ancora sul mercato*: I prodotti progettati e pianificati ma non ancora lanciati sul mercato possono essere inseriti in una EPD a condizione che il proprietario dell'EPD disponga di una EPD registrata e valida per un prodotto simile¹.
- *EPD di prodotti simili*: Prodotti simili provenienti da uno o più siti produttivi coperti dalla stessa PCR e fabbricati dalla stessa azienda con le stesse fasi principali dei processi core possono essere inclusi

¹ I Prodotti simili sono definiti come quelli provenienti da uno o più siti produttivi coperti dalla stessa PCR e fabbricati dalla stessa azienda con le stesse fasi principali dei processi core. Inoltre, un prodotto simile è definito prodotto fratello quando il suo modello LCA è uguale a quello del prodotto non ancora sul mercato in termini di composizione dei dati. Le uniche differenze possono riguardare i dati dell'attività (es. materiale o composizione degli imballaggi differente, un diverso consumo di energia nel processo produttivo, una diversa distanza di distribuzione).



nella stessa EPD se nessuno delle gli indicatori di prestazione ambientale calcolati e dichiarati fra i prodotti differisce del $\pm 10\%$ I risultati per gli indicatori di prestazione ambientale possono essere riferiti a un prodotto rappresentativo. La scelta del prodotto rappresentativo deve essere motivata nella EPD.

6.3 Richiesta di Verifica / Certificazione EPD

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile il documento "TÜV ITALIA – Verifica EPD - QUESTIONARIO INFORMATIVO" (mod. C01-EPD) compilato in tutte le sue parti, allegando idonea documentazione laddove necessario.

Una volta ottenuti i dati dall'organizzazione TÜV Italia predispone l'offerta per il pertinente servizio di verifica / certificazione con la descrizione del servizio offerto completa di tutte le informazioni relative alle attività e dei prezzi determinati in base alle tariffe in vigore.

EPD di Prodotto

L'offerta di verifica standard EPD di Prodotto riporta le condizioni economiche relative ai servizi di audit di un quinquennio:

- Verifica
- Sorveglianze annuali (4)

Qualora la PCR lo consenta, potranno essere formulate offerte coerenti con periodi di validità dell'EPD diversi da 5 anni (es: 3 anni).

EPD di Processo

L'offerta di certificazione standard per EPD di Processo riporta le condizioni economiche relativi ai servizi di audit di un triennio:

- Certificazione
- Sorveglianze annuali (2)

6.4 Modalità di svolgimento degli audit e programma di audit

Le modalità di svolgimento dell'audit sono descritte nel paragrafo 8.3 del Regolamento generale RPRD.

6.5 Iter di Verifica / Certificazione

L'iter di verifica dell'EPD di prodotto / di certificazione dell'EPD di processo adottato dal TÜV Italia è articolato nelle fasi fondamentali seguenti:

- a. avvio dell'iter di verifica / certificazione;
- b. *eventuale* visita preliminare (preaudit);
- c. audit di 1° stadio (esame della documentazione);
- d. audit di 2° stadio (o audit per la certificazione) che può comprendere anche eventuali audit successivi o postaudit, per la verifica delle azioni correttive richieste durante la verifica iniziale;
- e. audit periodici di sorveglianza annuali, che possono comprendere anche eventuali audit successivi o postaudit, per la verifica delle azioni correttive richieste.



La finalità e le modalità di esecuzione degli audit sopra riportati, così come la classificazione degli eventuali rilievi, sono dettagliate nel Regolamento Generale R-PRD di cui la presente appendice costituisce parte integrante.

6.5.1 Avvio dell'iter di Verifica / Certificazione

La pratica viene assegnata al personale incaricato di eseguire le attività secondo le modalità operative definite dalle procedure TÜV Italia.

Il nominativo del personale incaricato di eseguire le verifiche presso l'organizzazione viene comunicato con debito anticipo. L'organizzazione ha la facoltà di fare obiezione, adeguatamente motivata, per iscritto sul/i nominativo/i dei componenti del Gruppo di Verifica.

Un piano di audit dettagliato viene inviato all'organizzazione con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione delle attività.

6.5.2 Eventuale visita preliminare (pre-audit)

Su richiesta specifica dell'Organizzazione è possibile, prima di procedere con l'avvio dell'iter di certificazione vero e proprio, effettuare una attività di preaudit con l'obiettivo di identificare eventuali criticità rispetto ai pre-requisiti necessari all'avvio dell'iter di certificazione.

6.5.3 Audit di 1° stadio

Esame dei documenti, può condotto presso TÜV Italia o presso il sito del cliente. Include:

- la valutazione della conformità ai requisiti applicabili della relazione dello studio LCA descrittivo della metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni dei prodotti oggetto della Dichiarazione;
- la valutazione delle procedure documentate predisposte dall'organizzazione ai fini dell'acquisizione, trattamento ed aggiornamento dei dati utilizzati per l'LCA, per la revisione dell'EPD e per l'individuazione di tutti i cambiamenti significativi nei dati;
- l'identificazione e conferma della PCR di riferimento
- valutazione della conformità dello studio LCA alla PCR di riferimento oltre che ai requisiti del GPI (last version)
- valutazione di base della conformità alle principali leggi ambientali che impattano sui processi e sui prodotti oggetto di EPD
- la verifica di qualsiasi altra procedura rilevante
- la verifica circa le procedure applicate per mantenere la certificazione di processo EPD (solo per la certificazione di processo EPD)
- l'acquisizione delle informazioni circa i siti produttivi da cui sono stati ottenuti i dati medi inclusi nell'EPD di settore (solo per l'EPD di settore)

La documentazione sopra richiamata dovrà, ove pertinente, essere resa disponibile dall'organizzazione.

6.5.4 Audit di 2° stadio

Secondo quanto indicato dalle GPI, le attività di convalida EPD devono essere svolte on-site ogniqualvolta i processi di produzione siano dominanti per quanto riguarda l'impatto ambientale complessivo.

Viene pertanto stabilito che, almeno in caso di prima verifica e rinnovo e comunque ogni qualvolta i processi di produzione siano dominanti per quanto riguarda l'impatto ambientale complessivo, sia da prevedere che l'audit di 2° stadio (fase di convalida) abbia una tempistica on-site non inferiore al 20% del tempo totale di audit.



Tale indicazione è da intendersi generalmente valida anche in caso di audit di sorveglianza (laddove previsto e applicabile).

La ripartizione della tempistica "on-site", remoto e "off-site" verrà valutata caso per caso da TÜV Italia e opportunamente comunicata all'Organizzazione attraverso l'ufficio pianificazione.

Qualsiasi richiesta di deroga dovrà essere opportunamente motivata e accordata da parte di TÜV Italia.

L'audit di 2° stadio include la verifica di processi e dei dati. In questa fase si verifica la corretta implementazione della metodologia descritta nella relazione LCA e nelle procedure del sistema prodotto, raccogliendo sufficienti evidenze oggettive sul campo che consentano al responsabile del Gruppo di Verifica di esprimere, con un ragionevole livello di garanzia, un'opinione in merito alla conformità ai requisiti applicabili previsti nel regolamento EPD.

L'attività viene eseguita (almeno in parte) obbligatoriamente presso i siti dell'organizzazione dove si trovano i dati e vengono svolti i processi oggetto della Dichiarazione Ambientale di Prodotto in tutti i casi in cui emerga che gli impatti ambientali dominanti risultino dai processi produttivi.

Al termine di questa fase il responsabile del Gruppo di Verifica rilascia all'organizzazione un rapporto con gli eventuali rilievi emersi, da gestire secondo quanto indicato nel presente regolamento.

Audit di 2° stadio per EPD di Processo:

La verifica deve essere effettuata annualmente e riguarda il processo EPD e l'attività interna di assicurazione del processo EPD.

La verifica di un EPD di Processo deve sempre essere svolta presso il sito dell'organizzazione ove opera il sistema di "Process EPD". Tale verifica segue la normale prassi di verifica dei sistemi di gestione (es. ISO 14001, ISO 9001 o ISO 50001).

La verifica EPD di Processo comprende un campionamento delle EPD preparate dall'organizzazione e la loro conformità alle GPI e alle PCR di riferimento. Deve essere effettuato almeno un controllo a campione per ogni anno e per ogni categoria di prodotto.

Se il sistema EPD di Processo comprende diversi siti, il campionamento dovrà essere tale da permettere di visitare almeno 1 sito per ogni anno di validità e per ogni categoria di prodotto inserita nel campo di applicazione dell'EPD di Processo.

La valutazione di un EPD di Processo deve poter accertare che l'Organizzazione abbia le competenze e le capacità per:

- condurre i calcoli LCA prescritti secondo il GPI e la/e PCR come determinato in base allo scopo della certificazione di processo,
- sviluppare le EPD in base alle GPI e alle PCR di riferimento,
- disporre di regolari routine di follow-up in atto per verificare la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni nelle EPD registrate.

6.5.5 Emissione della Dichiarazione di Convalida

Vale quanto descritto nel § 9 del Regolamento Generale RPRD.

L'emissione della dichiarazione di convalida comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzarla al fine della registrazione della Dichiarazione EPD su <https://portal.environdec.com/>.

A tal fine è necessario individuare fra i Verificatori elencati "TÜV Italia s.r.l." e scegliere uno dei nomi proposti fra i verificatori abilitati nel portale alla verifica di EPD (solo il personale interno TÜV Italia è abilitato in tal senso).



Il logo “International EPD® System” è un marchio registrato e il suo utilizzo è limitato agli EPD registrati all'interno del programma, così come indicato e specificato nelle GPI di riferimento. L'Organizzazione è tenuta a conoscere e rispettare le condizioni indicate in tale documento.

6.5.6 Audit periodici di sorveglianza

Sorveglianza dell'EPD *di Processo*:

durante il periodo di validità del certificato devono essere effettuati dei controlli periodici di sorveglianza per garantire che il sistema venga mantenuto e che gli eventuali problemi identificati nel corso dell'audit iniziale siano stati risolti. La frequenza dell'audit è annuale.

Il calcolo delle durate dei tempi di sorveglianza è di norma pari a 1/3 del totale quotato per la prima attività di verifica e certificazione.

Sorveglianza dell'EPD *di Prodotto*:

Le verifiche di sorveglianza possono essere organizzate secondo due modalità differenti.

La scelta della modalità che verrà adottata è in capo al Cliente e dovrà essere formalizzata sia nel contratto che nel documento EPD:

- a) Follow-up condotto internamente dal cliente per tutta la durata della validità dell'EPD. Nel caso in cui tale verifica metta in luce la necessità di modificare l'EPD in vigore, sarà responsabilità del Cliente contattare TÜV Italia per pianificare ed eseguire una nuova attività di verifica.
- b) Follow-up eseguiti da TÜV Italia, così come definito a livello contrattuale, che potranno essere condotti secondo due modalità:

- Nel caso non siano intervenute modifiche significative*, TÜV Italia eseguirà un'attività di verifica documentale la cui durata massima non potrà superare quanto previsto per lo stadio 1 di certificazione (vedi par. 6.3.3).

nel caso siano intervenute modifiche significative² tali da richiedere l'aggiornamento della Dichiarazione EPD, TÜV Italia eseguirà un'attività di verifica la cui durata massima non potrà superare quanto previsto per l'attività di prima verifica e convalida (stadio 1 + stadio 2).

6.5.7 Rinnovo della certificazione

Il rinnovo della certificazione del processo EPD e dell'EPD di prodotto deve essere effettuata in conformità al “Periodo di revisione”, cioè al periodo stabilito dal Programme Operator di validità della registrazione EPD: 5 anni salvo diversa indicazione specifica della PCR di riferimento.

In caso di revisione delle PCR di riferimento, il cliente potrà scegliere se:

- a) Mantenere l'EPD in corso di validità fino al termine del “Periodo di Revisione” ed effettuare l'aggiornamento della Dichiarazione alla nuova versione della PCR durante la Verifica di Rinnovo;
- b) Aggiornare l'EPD secondo la nuova revisione della PCR e richiedere un Rinnovo anticipato. In questo caso verrà emessa da parte di TÜV Italia una nuova Dichiarazione di Convalida con un nuovo periodo di validità.

² **Modifiche significative:** in caso di cambiamenti significativi che riguardano l'impatto ambientale del prodotti (modifica prodotti, processi, sito, cambiamento delle basi dei dati LCA, nuovo prodotto o servizio inserito in LCA/EPD), dovrà essere effettuato un audit supplementare. In caso di modifiche che comportano cambiamenti negli impatti >+/-10% bisognerà procedere con l'aggiornamento completo dello studio e dell'EPD.



La procedura di rinnovo è uguale a quella di certificazione iniziale.

6.5.8 Modifiche al sistema/prodotto o processo certificato

L'organizzazione dovrà comunicare tempestivamente a TÜV Italia, nel caso di un EPD di prodotto, le seguenti tipologie di cambiamenti significativi:

- a) modifica del prodotto con conseguente aumento degli impatti ambientali, anche di una sola categoria, superiore al 10%;
- b) modifica dei processi (interni all'organizzazione o di un fornitore) con conseguente aumento degli impatti ambientali, anche di una sola categoria, superiore al 10%;
- c) errori nelle informazioni dichiarate;
- d) modifiche significative alle informazioni contenute nell'EPD relativamente a: prodotto, contenuto della dichiarazione, ulteriori informazioni sugli impatti ambientali, sociali o economici;

Nel caso in cui l'organizzazione proprietaria dell'EPD scelga di modificare l'EPD durante il relativo periodo di validità, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto sui dati verificati in precedenza, occorrerà procedere a una attività di verifica come meglio descritto di seguito:

- 1- nel caso in cui la nuova dichiarazione EPD si basi sulla stessa versione di PCR e GPI della Dichiarazione originale, la verifica non modificherà il periodo di durata di validità della Dichiarazione stessa;
- 2- nel caso in cui vengano utilizzate versioni aggiornate del GPI o della PCR di riferimento, verrà emessa una nuova Dichiarazione di Convalida dell'EPD con un nuovo periodo di validità.

L'organizzazione dovrà comunicare tempestivamente a TÜV Italia, nel caso di un EPD di Processo, le seguenti tipologie di cambiamenti significativi:

- a) estensione del campo di applicazione del processo EPD a nuove PCR;
- b) estensione del campo di applicazione a nuovi ambiti di prodotti non inseriti nel CPC code ("two digit") dichiarato nel certificato.

6.5.9 Audit non programmati/supplementari

Vale quanto descritto nel paragrafo 8.3.5 del Regolamento generale RPRD.

7. Modalità di riferimento alla certificazione, uso del certificato e del marchio

Vale quanto descritto nel Regolamento Generale RPRD, par. 13.

Non è previsto l'utilizzo di un Marchio di certificazione.

8. Sospensione della certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 14 del Regolamento Generale RPRD.

9. Ritiro/annullamento della certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 14 del Regolamento Generale RPRD.

10. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate

Vale quanto descritto nel paragrafo 15 del Regolamento Generale RPRD.



11. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 12 del Regolamento Generale RPRD.

12. Prescrizioni particolari per organizzazioni con EPD già certificate da altro organismo

Un'organizzazione avente una o più EPD di prodotto o una EPD di processo certificate da altro organismo di certificazione, accreditato per i CPC pertinenti, può richiedere anche la certificazione a TÜV Italia.

Vale quanto descritto nel paragrafo 18 del Regolamento Generale RPRD.

13. Riservatezza

Vale quanto descritto nel paragrafo 19 del Regolamento Generale RPRD.

14. Ricorsi (o Appelli)

Vale quanto descritto nel paragrafo 20 del Regolamento Generale RPRD.

15. Reclami nei confronti di TÜV Italia

Vale quanto descritto nel paragrafo 20 del Regolamento Generale RPRD.

16. Contenziosi

Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

17. Condizioni economiche

Vale quanto descritto nel paragrafo 21 del Regolamento Generale RPRD.